# I COMMISSIONE PERMANENTE

# (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

# SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Emendamenti testo unificato C. 82-A Stucchi ed abb. (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	19
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. Nuovo testo C. 2128 Meta (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)	19
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	33
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)	20
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	35
INDAGINE CONOSCITIVA:	35
Sulla pubblicità dei lavori	21
Sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione del Presidente dell'ISVAP, Giancarlo Giannini (Svolgimento e conclusione)	21
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	22
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> )	24
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite II e III) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	24
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	36
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. C. 3447 Governo, approvato	
dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	24
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	37

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	25
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	38
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 Realacci ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).	25
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	39
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Nuovo testo C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	26
ALLEGATO 7 (Parere approvato)	40
Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci e abb. (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	26
SEDE REFERENTE:	
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Big. C. 2651 Matterini a C. 2803 Barrangoi (Samita dell'aggresa e riveria)	29
C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni (Seguito dell'esame e rinvio)  ALLEGATO 8 (Emendamenti del Relatore)	41
AVVERTENZA	32

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

#### La seduta comincia alle 10.15.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

Emendamenti testo unificato C. 82-A Stucchi ed abb. (Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rilevato che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario.

Nuovo testo C. 2128 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Maria Elena STASI (PdL), relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge in titolo C. 2128 che reca la concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.

Rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, da una parte, alle materie « sistema tributario dello Stato », « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che le lettere *e*) e *g*) del secondo comma dell'articolo 117 riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, dall'altra parte, alla materia «grandi reti di trasporto e e di navigazione » che il terzo comma dell'articolo 117 attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Evidenzia, quindi, che il comma 2-bis dell'articolo 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo per il rinnovo del materiale rotabile, al quale viene assegnato un contributo quindicennale di 300 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A. finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari per il trasporto passeggeri.

Evidenzia che il comma 2-ter dell'articolo 1 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 15 marzo di ogni anno, di concerto con il Ministero dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati gli interventi da finanziare con le suddette risorse, garantendo che le stesse siano destinate all'acquisto di materiale rotabile da utilizzare per il trasporto pubblico in ambito interregionale, regionale, locale tenere conto, a tal fine, delle esigenze di rinnovo dei veicoli sulle tratte in cui è più intenso il traffico pendolare, e dell'entità del traffico passeggeri sulle singole tratte.

Richiama, in proposito, la giurisprudenza della Corte costituzionale che, in materia di finanziamenti a destinazione vincolata, ritiene che « nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su ambiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia è nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale, determina anche la legittimità del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze » (sentenza della Corte Costituzionale n. 168/2008; nello stesso senso, sentenza della Corte n. 168/2009, sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006).

In proposito, presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1), per segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di valutare se prevedere che - nell'ambito della procedura definita al comma 2-ter dell'articolo 1 - sia assicurato un pieno coinvolgimento delle regioni stabilendo che il decreto interministeriale sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, trattandosi di finanziamento a destinazione vincolata per l'acquisto di materiale rotabile da utilizzare per il trasporto pubblico in ambito interregionale, regionale e che richiede, sulla base della sopra richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, che siano predisposti adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.30.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.

C. 3443 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra il testo del disegno di legge C. 3443 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Rileva preliminarmente che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *g*) ed *l*), della Costituzione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Si sofferma quindi sull'articolo 1, comma 1, che prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2011, dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri nel caso in cui sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana e che tale giudizio deve avere ad oggetto controversie oggettivamente connesse ai titoli esecutivi.

Rileva, peraltro, che il secondo periodo del suddetto comma 1 stabilisce espressamente che la sospensione dell'efficacia cessi con la pubblicazione della decisione della Corte.

Segnala quindi l'esigenza che la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere un coordinamento tra quanto stabilito al primo periodo del comma 1, che dispone la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi fino al 31 dicembre 2011 e l'ultimo periodo del medesimo comma, che prevede la cessazione della sospensione dell'efficacia con la pubblicazione della decisione della Corte.

Alla luce di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

#### La seduta termina alle 14.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 maggio 2010, — Presidenza del del vicepresidente Jole SANTELLI, indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA, indi del presidente Donato BRUNO.

#### La seduta comincia alle 14.15.

# Sulla pubblicità dei lavori.

Jole SANTELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

#### Sulle Autorità amministrative indipendenti.

# Audizione del Presidente dell'ISVAP, Giancarlo Giannini.

(Svolgimento e conclusione).

Jole SANTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giancarlo GIANNINI, *Presidente del-l'ISVAP*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Doris LO MORO (PD).

Giancarlo GIANNINI, *Presidente del-l'ISVAP*, risponde ai quesiti posti.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il professor Giannini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

# La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

#### **SEDE REFERENTE**

Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

#### La seduta comincia alle 15.15.

#### Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il disegno di legge C. 3209-*bis*-A è stato rinviato in Commissione nella seduta dell'Assemblea di ieri, 18 maggio 2010, e che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha convenuto sull'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori per la prossima settimana a partire da martedì 25 maggio 2010.

Ricorda altresì che nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri si è convenuto di riprendere i lavori in Commissione dal testo portato all'esame dell'Assemblea, fissando il termine per la presentazione di emendamenti a tale testo per la giornata odierna alle ore 11. Il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative del relatore e del Governo è stato fissato alle ore 15 di oggi.

In tale sede, si è quindi convenuto di esaminare nella seduta odierna gli emendamenti e i subemendamenti presentati, affinché le Commissioni possano poi esprimere il parere di competenza in sede consultiva nella giornata di domani. Nella medesima giornata di domani si potrà così concludere l'esame in sede referente con la votazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Tuttavia, considerato che, a breve, vi è un impegno preannunciato da parte di un gruppo parlamentare, prospetta l'opportunità di riprendere i lavori della Commissione sul provvedimento C. 3209-bis-A, al termine delle votazioni dell'odierna seduta dell'Assemblea.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva come la presentazione di nuovi emendamenti del relatore e del Governo, di così ampia portata, rendono necessario poter disporre di un tempo adeguato per esaminarne i contenuti e per poter valutare i subemendamenti da presentare.

Richiama, in particolare, uno dei nuovi articoli aggiuntivi del relatore, che reca una delega al Governo per il riassetto normativo del sistema degli incentivi e che richiede un adeguato approfondimento nel merito, anche considerato che per la sua elaborazione è certamente stato necessario un ampio arco di tempo.

Donato BRUNO, presidente, con riguardo all'articolo aggiuntivo del relatore al quale si richiama il deputato Bressa, fa presente che esso non introduce una nuova delega, prevedendosi piuttosto un differimento di diciotto mesi del termine già previsto al comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico, secondo i principi e criteri direttivi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 ed al comma 3 del medesimo articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Ricorda che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 18 maggio scorso si è convenuto sul fatto che la discussione del provvedimento in Assemblea avesse inizio a partire da martedì 25 maggio prossimo. La Commissione è quindi chiamata a concludere l'esame in sede referente nella giornata di domani, dando anche il tempo alle Commissioni

competenti in sede consultiva per esprimersi sugli emendamenti che saranno approvati.

Alla luce della richiesta del deputato Bressa si dice quindi disponibile a fissare un termine più ampio per la presentazione di subemendamenti, prevedendo anche – se necessario – che la Commissione prosegua i propri lavori nelle giornate di domani e di dopodomani.

Gianclaudio BRESSA (PD) prospetta al presidente la possibilità che la Commissione concluda l'esame in sede referente nella mattina di martedì 25 maggio.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che, considerato che la discussione del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da martedì 25 maggio prossimo, la Commissione è tenuto a concludere l'esame nei tempi previsti dal regolamento.

Roberto GIACHETTI (PD) rileva che, secondo quanto deciso nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 18 maggio scorso, il provvedimento sarà iscritto all'ultimo punto del calendario dei lavori dell'Assemblea e, presumibilmente, non sarà esaminato in quella giornata.

Mario TASSONE (UdC) giudica legittima la richiesta del deputato Bressa, in quanto i gruppi devono disporre del tempo necessario a preparare i subemendamenti agli emendamenti del relatore e del Governo. A suo avviso, non è accettabile che l'organizzazione dei tempi di lavoro della Commissione sia decisa dalla presidenza unilateralmente; il percorso deve essere definito in maniera condivisa.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che gli emendamenti presentati dal relatore che hanno un contenuto nuovo rispetto al testo rinviato dall'Assemblea in Commissione sono un numero molto limitato, mentre la gran parte degli emendamenti del relatore si limitano a recepire alcune delle condizioni e delle osservazioni contenuti nei pareri delle Commissioni e del Comitato per la legislazione. Lo stesso

vale per gli emendamenti del Governo, che, salvo alcune riformulazioni, sono gli stessi presentati all'Assemblea e pubblicati. È pertanto scorretto, da parte dei gruppi di opposizione, comportarsi come se il relatore e il Governo avessero formulato proposte radicalmente inattese e il presidente non permettesse ai gruppi di valutarle con sufficiente approfondimento. In ogni caso, non essendo sua intenzione imporre ai gruppi di opposizione una organizzazione dei tempi di lavoro non condivisa, fermo l'obbligo di rispettare le determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo, ritiene che il termine per la presentazione di subemendamenti potrebbe essere fissato alle 11 di domani e che l'esame degli emendamenti potrebbe iniziare alle 12 di domani stesso.

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che anche in altre occasioni è stato previsto, per la presentazione di subemendamenti, un termine breve, come quello assegnato oggi dal presidente.

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda che il provvedimento ha avuto fin qui un cammino molto travagliato, tanto che è stato rinviato in Commissione su richiesta del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, precisa che il disegno di legge è stato rinviato in Commissione su richiesta del gruppo del Partito democratico, non del Governo.

Gianclaudio BRESSA (PD) osserva che la richiesta del suo gruppo è stata accolta solo perché il Governo voleva a sua volta il rinvio del provvedimento in Commissione, a riprova di quanto il cammino del provvedimento sia stato travagliato. In ogni caso, i gruppi possono cominciare a riflettere sugli emendamenti presentati solo se il loro quadro è completo e quindi dopo la scadenza del termine per la loro presentazione e dopo che gli stessi sono stati ordinati, raccolti e resi disponibili, il che è avvenuto solo poco prima dell'inizio della seduta. Per questo ha ritenuto necessario chiedere alla presidenza maggior

tempo per l'esame degli emendamenti ai fini della predisposizione dei subemendamenti. Fa presente, tra l'altro, che uno degli emendamenti del Governo contiene una delega complessa e richiede quindi di essere studiato con attenzione. Conclude dichiarandosi solo parzialmente soddisfatto del differimento del termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 11 di domani: a suo avviso sarebbe stato necessario un tempo maggiore.

Jole SANTELLI (PdL) fa presente che nessun emendamento del Governo reca deleghe nuove; si tratta semplicemente del differimento di una delega già prevista.

Donato BRUNO, *presidente*, ribadisce che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore e del Governo è fissato alle ore 11 di domani.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2010.

Donato BRUNO, presidente e relatore, considerato che alle 16 è prevista la ripresa dei lavori dell'Assemblea e che, prima di allora, è prevista una seduta del Comitato permanente per i pareri, avverte che l'esame del disegno di legge in titolo avrà luogo al termine delle votazioni della seduta odierna dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.45.

# COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

#### La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 3402 Governo ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Doris LO MORO (PD), relatore, illustra il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere a) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.

C. 3447 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, illustra il testo del disegno di legge C. 3446 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008 ».

Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.

Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Doris LO MORO (PD), relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, ed abb. recante nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.

Rileva come le disposizioni contenute nel testo in esame sono riconducibili prevalentemente alla materia dell'istruzione ricordando come la Costituzione riservi le norme generali sull'istruzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *n*), Cost.) e rimette la materia dell'istruzione alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, Cost.).

Ricorda che la Corte costituzionale ha ritenuto ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. *n*), della Costituzione), in quanto norme generali, le disposizioni che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale

Rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

Nuovo testo unificato C. 60 Realacci ed abb. (Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, illustra il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 60 Realacci ed abb. che reca la disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

Rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « professioni », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 8 che stabilisce che le modalità e i livelli di apprendimento, ivi comprese le modalità per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi, siano determinati con decreto ministeriali, mentre alle regioni compete la regolamentazione dei corsi e delle prove di esame.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a chiedere che la Commissione di merito valuti le previsioni dell'articolo 8 – che comunque prevedono che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato previa concertazione con la Conferenza Stato-Regioni – alla luce della competenza legislativa residuale delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale (vedi allegato 6).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Nuovo testo C. 2079 Letta.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Isabella BERTOLINI, presidente relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 2079 Letta, recante « Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia ».

Rileva preliminarmente che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », che la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rileva altresì che, con riguardo a specifiche disposizioni contenute nel testo, rilevano altresì le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » nonché « previdenza sociale », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e la materia « edilizia residenziale pubblica », di competenza residuale regionale, con una disposizione che ha carattere meramente facoltizzante per le regioni.

Evidenziato pertanto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci e abb.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, fa presente, con riferimento al testo unificato delle proposte di legge C. 3261 e abbinate, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, che il Presidente della I Commissione, on. Donato Bruno, le ha trasmesso una lettera del Presidente della Camera il quale ha inviato alla Commissione, per le valutazioni di competenza, copia di una lettera con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento ricorda che la legge n. 222 del 1985, che le proposte di legge in oggetto tendono a modificare, è frutto dell'elaborazione di una Commissione paritetica Italia-Santa Sede e gode pertanto di una speciale copertura nel sistema delle fonti che rende necessario per la modifica una « base di accordo » oppure l'intervento con legge costituzionale.

Il Presidente della Camera, nella suddetta lettera, rappresenta pertanto l'esigenza che la Commissione affari costituzionali svolga gli opportuni accertamenti istruttori circa la compatibilità della disciplina proposta con il sistema che regola i rapporti tra lo stato italiano e la Chiesa cattolica.

Conseguentemente, ritiene opportuno svolgere in questa sede la relazione illustrativa del testo unificato che la Commissione Bilancio ha trasmesso, rinviando ad altre seduta il seguito dell'esame, così da poter svolgere tutti i necessari approfondimenti.

Illustra quindi il testo unificato che reca disposizioni in merito alle modalità di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) devoluta alla diretta gestione statale, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Fa presente che le modifiche proposte sono finalizzate, da un lato, ad introdurre specifici criteri per il riparto delle risorse tra gli interventi che la legge n. 222 del 1985 indica quali destinatari delle risorse (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali), nonché a precisare la natura dell'intervento delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 novembre di ogni anno, che reca l'elenco dei beneficiari.

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, dispone che alla ripartizione delle risorse dell'otto per mille IRE devoluta alla diretta gestione statale e all'individuazione degli enti beneficiari si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 novembre di ogni anno - come già previsto ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 (Regolamento recante i criteri e le procedure per l'utilizzazione dell'otto per mille dell'IRE devoluta alla diretta gestione statale) - stabilendo che tale decreto debba essere adottato in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Ai fini dell'adozione dell'atto di indirizzo, la norma prevede che entro il 15 luglio di ciascun anno la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere le domande valutate favorevolmente, in base ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76, unitamente alla documentazione relativa all'istruttoria svolta, necessaria per la valutazione delle stesse.

Rileva come la disposizione innovi la procedura attualmente vigente per l'adozione del DPCM di riparto delle risorse, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, in base alla quale lo schema di riparto delle risorse è predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 31 luglio di ogni anno; successivamente, entro il 30 settembre, esaurita la fase istruttoria, lo schema di decreto di ripartizione viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, con la relativa documentazione, per l'espressione del parere.

Pertanto, secondo la nuova procedura, le Commissioni non si limiterebbero a svolgere una funzione consultiva sullo schema di ripartizione delle risorse, ma concorrerebbero a determinarne il contenuto con l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo, al quale dovrà conformarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Illustra quindi il comma 2 dell'articolo 1 che reca l'indicazione di una serie di criteri che debbono essere rispettati nella ripartizione delle risorse dell'otto per mille di diretta gestione statale.

Il comma 3, a sua volta, reca una norma volta ad evitare l'utilizzo delle risorse dell'otto per mille IRE di diretta gestione statale in difformità dalla volontà espressa dai contribuenti.

In particolare, si dispone che le risorse dell'otto per mille dell'IRE non possano essere ridotte o destinate a finalità diverse da quelle previste dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 (ovvero fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali), salvo che un provvedimento legislativo lo preveda per far fronte ad esigenze impreviste assolutamente straordinarie.

L'articolo 2 dispone la revisione delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998, recante il regolamento attuativo della disciplina dell'otto per mille IRE a diretta gestione statale, al fine di adeguarle alle nuove disposizioni contenute nella proposte di legge in esame.

A tal fine è previsto un regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro 3 mesi dalla data in vigore della proposta in esame. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti, che si esprimono entro il termine di 30 giorni. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato.

L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore.

Fa quindi presente che il testo unificato interviene in materia di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille IRE devoluta alla diretta gestione statale ed è riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, ascritta alla competenza legislativa esclusiva Stato. Con riferimento alle finalità cui è devoluta la quota dell'otto per mille IRE di pertinenza statale, vengono in rilievo le materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; immigrazione e tutela dei beni culturali, di competenza legislativa competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere a), b) ed s), Cost.), e la materia protezione civile, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, Cost.). Può altresì essere richiamata – seppur in via indiretta – la materia rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, anch'essa attribuita alla competenza esclusiva statale.

Ribadisce che il testo unificato, adottato dalla Commissione Bilancio come testo base, non prevede più alcuna modifica della legge n. 222 del 1985, ma si limita a disposizioni volte a dare attuazione agli articoli 47 e 48 di tale legge, disciplinando

le procedure di ripartizione tra i diversi interventi della quota dell'otto per mille attribuita alla diretta gestione statale. Non sembra quindi intaccata la quota dell'otto per mille IRE di pertinenza della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che hanno stipulato al riguardo un'intesa con lo Stato.

Infine, con riferimento all'utilizzo delle risorse dell'otto per mille IRE di diretta gestione statale, ricorda che esistono diversi precedenti legislativi che hanno destinato tali risorse in difformità rispetto alle finalità di carattere sociale indicate dalla legge n. 222/1985.

Maria Piera PASTORE (LNP) comprende le preoccupazioni evidenziate e concorda sull'esigenza di svolgere tutti i necessari approfondimenti reca disposizioni. Rileva comunque come la formulazione adottata dalla Commissione di merito, che interviene sulle modalità di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) devoluta alla diretta gestione statale, non sembrerebbe intaccare la quota di pertinenza della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che hanno stipulato al riguardo un'intesa con lo Stato e, quindi, avere profili di problematicità sotto il profilo costituzionale.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

#### **SEDE REFERENTE**

Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 19.10.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Gianclaudio BRESSA (PD), richiamato l'emendamento Quartiani 8.31, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, invita il presidente a rivedere la propria valutazione. Fa presente che la copertura finanziaria prevista dal comma 5 dell'emendamento deve ritenersi adeguata, considerato che fa riferimento ai fondi a favore delle comunità montane, che attualmente sono disponibili in quanto immobilizzati a causa dell'incertezza sul futuro delle comunità in questione.

Invita inoltre il presidente a valutare la possibilità di scrivere al Presidente della Camera per chiedere una ulteriore settimana di tempo per l'esame del provvedimento in titolo, anche in considerazione del fatto che su diversi emendamenti di rilievo agli articoli da 1 a 13 il relatore non si è ancora espresso. Sottolinea che la sua richiesta non ha intenti ostruzionistici: il suo gruppo non si oppone al provvedimento, infatti ha presentato emendamenti migliorativi del testo.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede al presidente di rivedere la dichiarazione di inammissibilità del suo articolo aggiuntivo 13.02, che, come l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 13.03, tratta del comune di Campione d'Italia. Questo, pur essendo certamente un comune particolare, presenta caratteristiche del tutto peculiari, essendo collocato in territorio straniero.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) si associa alla richiesta del deputato Volpi con riferimento al proprio articolo aggiuntivo 13.03.

Mario TASSONE (UdC) ribadisce l'opportunità di riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità riferita al proprio articolo aggiuntivo 24.04, che introduce la possibilità di presentare una mozione di sfiducia costruttiva con riferimento al presidente di provincia ed al sindaco.

Lorenzo RIA (UdC) chiede al presidente di rivedere la dichiarazione di inammissibilità dei suoi articoli aggiuntivi 20.01 e 21.01. Ricorda che nel testo della questione sospensiva Bianconi ed altri n. 1, approvata dalla Camera nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale Donadi C. 1990, recante « Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province», si sottolineava - cita testualmente - come la riforma, la semplificazione e la razionalizzazione del sistema delle autonomie locali è urgente e necessaria al fine di rimuovere la « giungla amministrativa » e di ridurre i « costi della politica » derivanti dall'esistenza di troppi livelli di governo a carattere elettivo e, soprattutto, dalla proliferazione di innumerevoli enti funzionali a base territoriale con varia denominazione, in un intreccio inestricabile di funzioni che genera inefficienza e rende difficile la decisione amministrativa. Nel quadro del riordino complessivo del sistema delle autonomie e della drastica riduzione della miriade di enti funzionali a base territoriale, le province potrebbero anche essere utilmente ripensate e trasformate; il Governo ha annunciato l'imminente presentazione di un disegno di legge recante la « Carta delle autonomie locali », volto al riordino complessivo del sistema e la decisione in ordine alla soppressione o al mantenimento o alla trasformazione delle province potrà essere utilmente assunta solo alla luce e nell'ambito del dibattito su tale disegno di legge del Governo. Alla luce di questo, non ritiene condivisibile la dichiarazione di inammissibilità per estraneità di materia dei suoi articoli aggiuntivi 20.01

e 21.01, i quali delineano un modello alternativo di provincia a Costituzione invariata basato sull'elezione in secondo grado.

Pierguido VANALLI (LNP) dichiara la disponibilità del suo gruppo a un eventuale ampliamento dei tempi di esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) si associa al deputato Vanalli.

Il sottosegretario Michelino DAVICO dichiara che il Governo non è contrario ad un prolungamento dei lavori della Commissione sul provvedimento purché questo serva a svolgere un lavoro più proficuo.

Donato BRUNO, presidente, preso atto dell'orientamento dei gruppi, si riserva di scrivere al Presidente della Camera per rappresentargli la richiesta della Commissione di poter disporre di maggior tempo per l'esame del provvedimento in titolo. Si riserva inoltre di riesaminare gli emendamenti dichiarati inammissibili cui è stato fatto riferimento nella seduta di oggi al fine di confermarne l'inammissibilità ovvero di ammetterli. Avverte quindi di aver presentato due emendamenti al disegno di legge in titolo (vedi allegato 8), dei quali raccomanda l'approvazione.

Dopo aver ricordato che i pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 13 sono stati espressi nella seduta di ieri, esprime parere contrario sugli emendamenti Tassone 14.1 e Giovanelli 14.2, precisando che, per quest'ultimo, si può valutare l'eventuale trasformazione in ordine del giorno in Assemblea; parere contrario sugli emendamenti Rosso 14.3, Rosso 14.4, Caparini 14.5 e Naccarato 14.6; parere favorevole sugli emendamenti Lanzillotta 14.7 e sugli analoghi emendamenti Ciccanti 14.8 e Calderisi 14.9; parere contrario sugli emendamenti Stasi 14.10, Stasi 14.11, Stasi 14.12 e Rosso 14.13; parere favorevole sull'emendamento Favia 14.14, parere contrario sugli emendamenti Rosso 14.15 e Conte 14.16, parere favorevole sull'emendamento Favia 14.17.

Esprime parere contrario sull'emendamento Tassone 15.1. Sull'emendamento Dal Lago 15.2 il parere è contrario ai fini di una reiezione tecnica, ma il relatore si riserva di proporre un suo emendamento in materia o una riformulazione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Donadi 15.3, Giovanelli 15.4, Stasi 15.5 e sugli identici emendamenti Rosso 15.6 e Naccarato 15.7, invita al ritiro dell'emendamento Favia 15.8. Esprime parere contrario sugli emendamenti Stasi 15.9, Donadi 15.10 e Donadi 15.11, parere favorevole sull'emendamento Donadi 15.12.

Avverte che l'emendamento 15.3 Stasi è stato erroneamente inserito nel fascicolo, ma è identico all'emendamento 15.9 Stasi. Esprime parere contrario sull'emendamento Stasi 15.14, parere favorevole sull'emendamento Stasi 15.15, parere contrario sugli emendamenti Stasi 16.1, Tassone 16.2, Giovanelli 16.3, Ciccanti 16.4, Quartiani 16.5, Quartiani 16.6, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Giovanelli 16.01, precisando che per quest'ultimo si può valutare l'eventuale trasformazione in ordine del giorno in Assemblea.

Per quanto riguarda l'articolo 17, avverte che il relatore si riserva di presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo. Questo come altri articoli, infatti, recano interventi già parzialmente previsti dalla legge finanziaria 2010 o dal decreto-legge n. 2 del 2010. L'emendamento che il relatore si riserva di presentare all'articolo 17 sarebbe volto ad introdurre nell'ordinamento quelle modifiche previste dall'articolo 17 stesso che non sono state già introdotte dai due provvedimenti sopraccitati. Ciò premesso, esprime parere contrario sugli emendamenti Quartiani 17.1, Ciccanti 17.2, Cavallaro 17.3, Cavallaro 17.4, Contento 17.5, Bosi 17.6, Favia 17.7, Ceccuzzi 17.8, Bosi 17.9, Ceccuzzi 17.10 e sugli identici emendamenti Ciccanti 17.11, Naccarato 17.12 e Rosso 17.13.

Anche per quanto riguardo gli articoli 18 e 19, si riserva di presentare propri emendamenti interamente sostitutivi degli articoli sulla base dello stesso ragionamento già illustrato in relazione all'articolo 17. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Cavallaro 18.1, Tassone 18.2, Borghesi 18.3, Giovanelli 18.4, Donadi 18.5, Favia 18.6, Donadi 18.7, Giovanelli 18.8, Lanzillotta 19.1, Volpi 19.2, Borghesi 19.3, Borghesi 19.4, Lanzillotta 19.5, Favia 19.6, Giovanelli 19.7.

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Borghesi 19.01, Borghesi 19.02 e Dal Lago 19.03. Esprime parere contrario sull'emendamento Giovanelli 20.1, invita al ritiro dell'emendamento Lo Monte 20.2, esprime parere contrario sugli emendamenti Ria 20.3, Cavallaro 20.4, Cavallaro 20.5 e Mantini 20.6.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Donadi 21.1, Ciccanti 21.2 e Donadi 21.3. Esprime parere contrario sull'emendamento Ciccanti 23.1 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 23.01 del Governo.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Giovanelli 24.1 limitatamente alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-bis del capoverso « articolo 24 ». Esprime parere contrario sugli emendamenti Favia 24.2, Giovanelli 24.3, Stradella 24.4, Stasi 24.5, Stasi 24.6, Stasi 24.7, Stasi 24.8 e Stasi 24.9. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Favia 24.01 e Ciccanti 24.02.

Esprime parere contrario sull'emendamento Quartiani 25.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Lanzillotta 26.1, Zeller 26.2, Zeller 26.3, Zeller 26.4.

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Vannucci 27.01, Favia 27.02 e Favia 27.03.

Per quanto riguardo l'articolo 28, si riserva di presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, sulla base dello stesso ragionamento già illustrato in relazione all'articolo 17 e seguenti. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Stasi 28.5, Giovanelli 28.1, Tassone 28.2, Ciccanti 28.3 e Favia 28.4.

Si riserva una ulteriore riflessione sugli articoli aggiuntivi Vannucci 28.01 e Vannucci 28.02.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 29.1, limitatamente al comma 1, lettera *b*), al comma 3 e al comma 6 del

capoverso articolo 147; al comma 3 del capoverso articolo 147-bis; al capoverso articolo 147-quinquies e al capoverso articolo 147-sexies.

Esprime parere contrario sull'emendamento Tassone 29.2, invita al ritiro dell'emendamento Stasi 29.3, esprime parere contrario sull'emendamento Vanalli 29.4, esprime parere favorevole sull'emendamento Lanzillotta 29.5, invita al ritiro dell'emendamento Ciccanti 29.6, esprime parere contrario sugli emendamenti Stasi 29.7, Stasi 29.8, Rubinato 29.9, Lanzillotta 29.53 e Lanzillotta 29.52, invita al ritiro dell'emendamento Stasi 29.10, esprime parere contrario sull'emendamento Stasi 29.11, esprime parere favorevole sull'emendamento Stasi 29.12, esprime parere contrario sugli emendamenti Rubinato 29.13 e Stasi 29.14, esprime parere favorevole sull'emendamento Vanalli 29.15 a condizione che sia riformulato nella parte consequenziale sostituendo il periodo aggiuntivo con il seguente: «L'ente locale con popolazione superiore ai 5.000 abitanti può esercitare la funzione di controllo strategico in forma associata».

Esprime parere contrario sugli emendamenti Contento 29.16, Contento 29.17, Stasi 29.18, Rubinato 29.19 e Stasi 29.20, invita al ritiro degli identici emendamenti Polidori 29.30 e Giovanelli 29.31 e dell'emendamento Favia 29.32, esprime parere contrario sugli emendamenti Lanzillotta 29.60, Stasi 29.33, Lanzillotta 29.61, Rubinato 29.34, Rubinato 29.35, Stasi 29.36, Lanzillotta 29.62 e Stasi 29.37, invita al ritiro degli identici emendamenti Polidori 29.38 e Giovanelli 29.39, esprime parere contrario sugli emendamenti Giovanelli 29.40, Giovanelli 29.41, Rubinato 29.42, Stasi 29.43, Stasi 29.44, Favia 29.45, Rubinato 29.46, Stasi 29.47, Rubinato 29.48, Stasi 29.49 e degli identici emendamenti Giovanelli 29.50 e Polidori 29.51.

Invita al ritiro dell'emendamento Causi Marco 30.1 e degli identici emendamenti Polidori 30.2 e Giovanelli 30.3, esprime parere contrario sugli emendamenti Favia 30.4, Contento 30.5, sugli identici emendamenti Favia 30.6 e Rubinato 30.7 e sugli identici emendamenti Polidori 30.8 e Giovanelli 30.9, invita al ritiro degli identici emendamenti Giovanelli 30.10 e Polidori 30.11, esprime parere contrario sull'emendamento Favia 30.12, esprime parere favorevole sull'emendamento Favia 30.13, esprime parere contrario sugli emendamenti Favia 30.14 e Rubinato 30.15.

Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Calderisi 30.0.1, esprime parere contrario sugli emendamenti Quartiani 31.1, Contento 31.2 e Bressa 32.1.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che per l'articolo aggiuntivo Dal Lago 19.03, sul quale il parere del Governo è favorevole.

Mario TASSONE (UdC) non comprende le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento 15.2.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che, poiché si prevede l'abolizione delle province che abbiano una popolazione inferiore a un certo numero di abitanti, si pone il problema di razionalizzare le prefetture, che, come è noto, hanno circoscrizione provinciale.

Manuela DAL LAGO (LNP) rileva che l'emendamento presentato dal suo gruppo non tocca la questione del mantenimento o del superamento delle province, ma investe invece le prefetture in quanto tali. Personalmente ritiene che le province siano enti utili e che svolgano funzioni importanti e che, nel momento in cui occorre procedere a una razionalizzazione di enti, si dovrebbero prendere in considerazione anche alcuni uffici periferici delle amministrazioni statali, a cominciare dalle prefetture. Non c'è quindi un nesso diretto o necessario tra abolizione delle province più piccole e riordino delle prefetture.

Il sottosegretario Michelino DAVICO fa presente che il tema affrontato dall'emendamento Dal Lago 15.2 è all'oggetto di un gruppo di lavoro costituito presso il Ministero dell'interno. Donato BRUNO, *presidente*, invita la deputata Dal Lago ad attendere la presentazione dell'emendamento da lui preannunciato sulla materia delle prefetture. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 19.50.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis-A Governo.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.

Emendamenti C. 3446 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

#### ATTI COMUNITARI

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). (COM(2010)61 def.).

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario (Nuovo testo C. 2128 Meta).

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2128 Meta recante « Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, da una parte, alle materie « sistema tributario dello Stato », « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che le lettere *e*) e *g*) del secondo comma dell'articolo 117 riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, dall'altra parte, alla materia « grandi reti di trasporto e e di navigazione » che il terzo comma dell'articolo 117 attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

rilevato che il comma 2-bis dell'articolo 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo per il rinnovo del materiale rotabile, al quale viene assegnato un contributo quindicennale di 300 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A. finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari per il trasporto passeggeri,

tenuto conto che il comma 2-ter dell'articolo 1 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 15 marzo di ogni anno, di concerto con il Ministero dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati gli interventi da finanziare con le suddette risorse, garantendo che le stesse siano destinate all'acquisto di materiale rotabile da utilizzare per il trasporto pubblico in ambito interregionale, regionale, locale tenere conto, a tal fine, delle esigenze di rinnovo dei veicoli sulle tratte in cui è più intenso il traffico pendolare, e dell'entità del traffico passeggeri sulle singole tratte,

richiamata, in proposito, la giurisprudenza della Corte costituzionale che, in materia di finanziamenti a destinazione vincolata, ritiene che « nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su ambiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia è nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale, determina anche la legittimità del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze » (sentenza della Corte Costituzionale n. 168/2008; nello stesso senso, sentenza della Corte n. 168/2009, sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006),

esprime

# PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che – nell'ambito della procedura definita al comma 2-ter dell'articolo 1 – sia assicurato un pieno coinvolgimento delle regioni stabilendo che il decreto interministeriale sia adot-

tato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, trattandosi di finanziamento a destinazione vincolata per l'acquisto di materiale rotabile da utilizzare per il trasporto pubblico in ambito interregionale, regionale e che richiede, sulla base della sopra richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, che siano predisposti adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze.

DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero (C. 3443 Governo).

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione.

esaminato il testo del disegno di legge C. 3443 Governo « Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero », come risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *g)* ed *l)*, della Costituzione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che l'articolo 1, comma 1, prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2011, dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri nel caso in cui sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana e che tale giudizio deve avere ad oggetto controversie oggettivamente connesse ai titoli esecutivi;

rilevato che il secondo periodo del suddetto comma 1 stabilisce espressamente che « la sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte »;

segnalata quindi l'esigenza di chiarire maggiormente come si raccorda quanto stabilito dal primo periodo del comma 1, che dispone la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi fino al 31 dicembre 2011, e l'ultimo periodo del medesimo comma, che prevede la cessazione della sospensione dell'efficacia con la pubblicazione della decisione della Corte,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coordinamento tra quanto stabilito al primo periodo del comma 1, che dispone la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi fino al 31 dicembre 2011 e l'ultimo periodo del medesimo comma, che prevede la cessazione della sospensione dell'efficacia con la pubblicazione della decisione della Corte.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 3402 Governo ed abb.)

# PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3402 Governo ed abb., recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere a) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007 (C. 3447 Governo, approvato dal Senato).

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3447 Governo, approvato dal Senato « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale.

esprime

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento (Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb.)

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, ed abb. recante « Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento »;

rilevato che le disposizioni contenute nel testo in esame sono riconducibili prevalentemente alla materia dell'istruzione;

la Costituzione riserva le norme generali sull'istruzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera n), Cost.) e rimette la materia dell'istruzione alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni, salva l'autonomia delle istituzioni scolasti-

che e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

la Corte costituzionale ha ritenuto ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione), in quanto norme generali, le disposizioni che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (Nuovo testo unificato C. 60 Realacci ed abb.).

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 60 Realacci ed abb. recante « Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « professioni », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato che l'articolo 8 stabilisce che le modalità e i livelli di apprendimento, ivi comprese le modalità per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi, siano determinati con decreto ministeriali, mentre alle Regioni compete la regolamentazione dei corsi e delle prove di esame,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

consideri la Commissione di merito l'opportunità di valutare le previsioni dell'articolo 8 – che comunque prevedono che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato previa concertazione con la Conferenza Stato-Regioni – alla luce della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

# Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (Nuovo testo C. 2079 Letta).

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2079 Letta, recante « Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », che la lettera *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì che, con riguardo a specifiche disposizioni contenute nel testo, rilevano altresì le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » nonché « previdenza sociale », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e la materia « edilizia residenziale pubblica », di competenza residuale regionale, con una disposizione che ha carattere meramente facoltizzante per le regioni,

esprime

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni)

# EMENDAMENTI DEL RELATORE

#### ART. 9.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* per i rapporti con il Parlamento.

9. 10. Il Relatore.

#### ART. 13.

Al comma 1, sopprimere le parole: per i rapporti con il Parlamento.

**13. 10.** Il Relatore.